

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Pietro Moscato, Componenti; Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA, dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(315) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RESPINGERE IL DEFERIMENTO A CARICO DI GIORGIO PALOMBA, RICCARDO FRATI, SAMUELE ROSSI, MICHELE MASSA, PAOLO SANSONE, LUCA ISOLA, MICHELE SANSONE, NICOLO' ORSI (all'epoca dei fatti tesserati con la Soc. AC Sammargheritese), CRISTIANO OLIVARI E NESTOR ROBERT ZURITA (all'epoca dei fatti tesserati con la Soc. AC Sammargheritese), GIOVANNI GODANI (all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della Soc. AC Corte 82) RENZO GODANI (all'epoca dei fatti allenatore della Soc. AC Corte 82) E DELLA SOCIETA' ACD CORTE 82 SAMMARGHERITese, EMESSA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 68 del 7.5.2009).

Durante il mese di giugno della stagione sportiva 2007/2008, veniva disputato in Genova, organizzato dalla Fondazione Genoa, il Primo Torneo Fondazione Genoa 1893 per esordienti e pulcini.

Al Torneo aveva partecipato tra le altre la società A.C.D. Corte 82.

La società Sammargheritese 1903, che non aveva partecipato al torneo, con nota del 7 agosto 2008 denunciava agli Organi Federali che la società A.C.D. Corte 82 aveva impiegato alcuni calciatori della società Sammargheritese senza che fosse stata da quest'ultima autorizzata e che tale iniziativa aveva lo scopo di favorire la migrazione dei calciatori da essa Sammargheritese alla società A.C.D. Corte 82.

La Procura Federale, investita del caso, all'esito delle indagini svolte, accertava che avevano giocato il torneo con la società Corte 82 i calciatori Palomba Giorgio, Frati Riccardo, Rossi Samuele, Massa Michele, Sansone Paolo, Isola Luca, Sansone Michele, Orsi Nicolò, Olivari Cristiano e Zurita Robert, tutti in costanza di tesseramento con la A.C. Sammargheritese e senza autorizzazione della società di appartenenza; che il Sig. Godani Renzo, allenatore della società Corte 82, li aveva effettivamente utilizzati pur sapendo che erano in forza presso altra società e, nella compilazione delle distinte di gioco, li aveva impiegati con il nome di giovani calciatori regolarmente tesserati per la società Corte 82; che il Sig. Godani Giovanni, quale dirigente accompagnatore della società Corte 82, aveva sottoscritto le distinte di gioco della propria squadra ed aveva pertanto dichiarato che i

calcatori ivi inseriti erano regolarmente tesserati e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società Corte 82.

La Procura Federale, pertanto, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria tutti i calciatori sopra nominati per violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, in relazione dell'art. 24 Regolamento Settore Giovanile e Scolastico ed art. 31 NOIF ed i calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert anche per violazione dell'art. 1, comma 3, CGS, non essendosi essi presentati dinanzi l'Organo inquirente nonostante due convocazioni; il Sig. Godani Renzo per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 61, comma 1 NOIF; la società ACD Corte 82 ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS.

La società ACD Corte 82, Renzo e Giovanni Godani si costituivano, depositando memoria difensiva e documenti, istando per il rigetto del deferimento.

La Commissione Disciplinare Territoriale respingeva il deferimento ad eccezione di quello afferente i calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert, che sanzionava con la squalifica per una giornata di gara perché non si erano presentati alle evidenziate convocazioni.

Motivava che il torneo, non essendo tra quelli autorizzati dalla Figc, costituiva semplicemente una passerella espositiva di giovani calciatori allo scopo di essere notati dalle grandi società calcistiche ed ammessi alle loro scuole calcio, per cui i fatti ascritti ai deferiti non potevano essere ritenuti violazioni disciplinari.

Impugna la decisione la Procura Federale, eccependo che in base alla normativa federale è tassativamente vietato a società e giocatori tesserati per la FIGC organizzare o semplicemente partecipare a tornei non autorizzati dalla Federazione, con conseguente illogicità della decisione di primo grado, che, se fosse confermata, finirebbe per premiare con l'impunità coloro che hanno trasgredito le norme.

Resistono al ricorso la società ACD Corte 82 ed i Sigg.ri Renzo e Giovanni Godani con memoria difensiva e nota integrativa; deducono l'inammissibilità e l'improponibilità del ricorso e nel merito la sua infondatezza; concludono per la conferma della decisione impugnata.

All'udienza odierna è comparsa solamente la Procura Federale, la quale, con la revoca della decisione impugnata, ha chiesto comminarsi le seguenti sanzioni: una giornata di squalifica per i giovani calciatori Palomba Giorgio, Sansone Paolo, Isola Luca, Sansone Michele e Orsi Nicolò; due giornate di squalifica per i giovani calciatori Frati Riccardo, Rossi Samuele e Massa Michele; quattro giornate di squalifica per il giovani calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert; sei mesi di inibizione per Godani Renzo; quattro mesi di inibizione per Godani Giovanni; l'ammenda di Euro mille per la società Corte 82.

Il ricorso è fondato.

Depone a sfavore delle tesi difensive dei resistenti l'art. 30 Regolamento LND, il quale recita che la disputa di gare amichevoli e l'organizzazione di tornei da parte di società devono essere autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni di appartenenza.

A tale norma si richiama il Settore Giovanile e Scolastico, che, nel dettare le regole per i tornei giovanili organizzati dalle società, non prescinde oltre ogni ragionevole dubbio da tale autorizzazione.

Rientra inoltre nei principi dell'attività giovanile e scolastica il divieto di organizzare provini o raduni selettivi per le categorie Piccoli Amici – Pulcini – Esordienti e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età (cfr. C.U. N°. 1/2008 – 2009 Settore Giovanile e Scolastico).

E' documentalmente provato nel caso in esame che la società A.C.D. Corte 82: ha partecipato ad un torneo non autorizzato dal settore di appartenenza della società medesima; ha utilizzato in tale torneo giovani calciatori che nella stagione 2007/2008 erano tesserati per la società Sammargheritese senza il nulla osta di quest'ultima; non ha inserito nelle due distinte gare acquisite agli atti, non contestate dalla Procura Federale, i giovani calciatori Michele Massa, Michele Sansone e Nicolò Orsi.

Risulta altresì dalla stessa decisione impugnata che il torneo costituiva "una passerella espositiva di giovani calciatori speranzosi di essere notati" (virgolettate le espressioni letterali del primo giudice), con conseguente violazione dei principi del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sopra richiamati.

Vanno pertanto accolte le richieste della Procura Federale per la società A.C.D. Corte 82 e per i Sigg.ri Godani Giovanni e Godani Renzo, sembrando tuttavia equo ridurre la sanzione dell'ammenda per la società Corte 82 entro limiti di minore entità.

Appaiono altresì suscettibili di accoglimento le istanze sanzionatorie richieste dalla Procura Federale nei confronti dei giovani calciatori, la cui età suggerisce l'applicazione della sola ammonizione, non potendosi configurare negli stessi la consapevolezza di violare i principi di cui all'art. 1, CGS. Fatta tuttavia eccezione per i giovani calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert, colpevolmente responsabili di aver mancato di rispondere alle convocazioni dell'Organo inquirente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; revoca la decisione impugnata; commina al Sig. Renzo Godani l'inibizione di mesi 6 (sei), al Sig. Giovanni Godani l'inibizione di mesi 4 (quattro), alla società ACD Corte 82, l'ammenda di €. 500,00 (Euro cinquecento//00); conferma la squalifica per 1 (una) giornata di gara dei calciatori Olivari Cristiano e Zurita Robert; commina la sanzione dell'ammonizione a carico dei giovani calciatori Giorgio Palomba, Paolo Sansone, Luca Isola, Michele Sansone, Nicolò Orsi, Riccardo Frati, Samuele Rossi, Michele Massa, Cristiano Olivari e Robert Zurita, per gli ultimi due in aggiunta alla squalifica già comminata..

(299) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD MAZZANO ROMANO EUROPELINE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 AL CALCIATORE ROBERTO MANCINELLI, L'INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 6 AL PRESIDENTE MARCELLO DE ANGELIS, L'INIBIZIONE PER MESI 4 AI DIRIGENTI PIERO PUCCIARMATI, AURELIO BONIMELLI, FABIO GIURANNA, PAOLO IZZI E FRANCESCO D'AMICO E LA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA (2008/2009) E AMMENDA DI €1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009).

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 2 febbraio 2009 nei confronti di:

- Roberto Mancinelli, calciatore, per violazione dell'art. 1, co. 1, nonché dell'art. 10, co. 1, CGS per aver partecipato illegittimamente a numerose gare con la Società Mazzano Romano Europeline;

- Marcello De Angelis, Presidente, per violazione dell'art.1, co. 1, nonché dell'art. 10, co. 1, CGS, per aver consentito l'impiego di calciatore tesserato per altra Società;
- Aurelio Bonimelli, Fabio Giuranna, Paolo Izzi, Francesco D'Amico, Piero Pucciarmati, dirigenti accompagnatori, per violazione dell'art. 1, co. 1, nonché dell'art. 10, co. 1, CGS, per aver attestato, con la sottoscrizione delle distinte di gara, la regolarità della posizione e dell'impiego di un calciatore in realtà tesserato per altra Società;
- ADS Mazzano Romano Europeline, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, co. 1 e 2, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

Esaminata la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale di Roma del 6 maggio 2009 (pubblicata su C.U. N°. 102 del 7 maggio 2009) con la quale, in accoglimento del deferimento, sono state irrogate le seguenti sanzioni: squalifica per anni uno al Mancinelli, inibizione di anni uno e mesi sei al Presidente De Angelis, inibizione di mesi quattro a Pucciarmati, Bonimelli, Giuranna, Izzi e D'Amico, penalizzazione di punti quindici da scontare nella corrente stagione sportiva ed ammenda di Euro 1.000,00 alla ASD Mazzano Romano Europeline;

Letto il ricorso proposto dinanzi a questa Commissione dalla ASD Mazzano Romano Europeline nonché dai Sigg.ri De Angelis, Pucciarmati, Bonimelli, Giuranna, Izzi, D'Amico e Mancinelli avverso la menzionata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale di Roma;

Ascoltato il difensore dei ricorrenti il quale, rinunciato all'eccezione relativa all'accesso ai documenti del presente procedimento, ha concluso in via istruttoria chiedendo l'acquisizione agli atti della ricevuta di ritorno della comunicazione federale con la quale era stata comunicata alla Società la non tesserabilità del calciatore Mancinelli e nel merito per l'annullamento e/o la revoca della decisione impugnata ovvero per il proscioglimento dei deferiti o per l'irrogazione di sanzioni più contenute;

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Manca, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso soprameglio descritto e, in via subordinata, per l'irrogazione di sanzioni più contenute per il caso in cui si ravvisi che per alcune partite in contestazione sia intervenuta doppia pronunzia da parte della Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato preliminarmente che, in effetti, la Commissione Disciplinare Territoriale di Roma con decisione del 16 luglio 2008 aveva già sanzionato il Sig. Mancinelli (con la squalifica per 1 mese), il Sig. De Angelis (con la inibizione per 45 giorni), il Sig. Izzi (con l'inibizione per 15 giorni), il Sig. Giuranna (con la inibizione per 15 giorni) e la ASD Mazzano Romano Europeline (con la ammenda di Euro 500,00) causa la partecipazione del calciatore Mancinelli nelle file della ASD Mazzano Romano Europeline a N°. 6 gare (in data 13 ottobre, 21 ottobre, 28 ottobre, 4 novembre, 11 novembre, 18 novembre 2008) senza averne titolo per difetto di tesseramento;

Ritenuto, pertanto, che va accolta, se pur solo in parte, la eccezione preliminare con cui è stata denunciata la violazione del principio del ne bis in idem per quanto riguarda le sei gare già prese in considerazione dalla Commissione Disciplinare Territoriale;

Accertato che, a seguito del deferimento della Procura Federale, rimane da sanzionare la illegittima partecipazione del Mancinelli ad altre N°. 7 gare (contro il Talenti il 27 gennaio 2008, contro il Cus Roma il 24 febbraio 2008, contro il Salona il 2 marzo 2008, contro la

SAMO l'8 marzo 2008, contro il Borgorosso il 22 marzo 2008, contro l'Atletico Roma XX il 29 marzo 2008, contro il Sabazia il 6 aprile 2008);

Considerato che sulla illegittima posizione del Mancinelli non sussiste più alcun dubbio ne' i ricorrenti hanno sollevato eccezioni al riguardo.

Ritenuta irrilevante al fine del decidere l'acquisizione della documentazione richiesta da parte ricorrente;

Ritenuto che non sussiste alcuna illogicità dei parametri valutativi nella decisione impugnata visto che ogni pronunzia viene assunta autonomamente e non esiste principio giuridico che imponga ad una Commissione di mantenere sempre lo stesso metro valutativo;

Valutato che, in effetti, quanto alla entità delle sanzioni vanno ridotte le sanzioni già irrogate alla Società, al De Angelis, al Mancinelli, al D'Amico ed al Pucciarmati così come non può essere irrogata alcuna sanzione ai Sigg. Izzi, Giuranna e Bonimelli che non figurano dirigenti accompagnatori in nessuna delle gare incriminate.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica del calciatore Roberto Mancinelli da 1 (uno) anno a 6 (sei) mesi, riduce la inibizione del Presidente Marcello De Angelis da 1 (uno) anno e mesi 6 (sei) a 1 (uno) anno, riduce la inibizione al Sig. Francesco D'Amico da mesi 4 (quattro) a mesi 2 (due), riduce la inibizione al Sig. Piero Pucciarmati da mesi 4 (quattro) a mesi 3 (tre), annulla le inibizioni irrogate ai Sigg.ri Aurelio Bonimelli, Fabio Giuranna, Paolo Izzi, modifica la sanzione irrogata nei confronti della ASD Mazzano Romano Europeline riducendo la ammenda da Euro 1.000,00 (mille/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00) ed i punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2008/2009 da 15 (quindici) a 8 (otto).

Dispone restituirsi la tassa versata.

(316) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD SERRE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 59 del 14.5.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Toscana ha applicato nei confronti della Società ASD Serre la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la suddetta società chiede il proscioglimento da ogni addebito.

In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente, per la Procura Federale è presente l'Avv. Mario Manca il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33, co. 5, impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, co. 1, e 36 co. 10 e 11, CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38, co. 6, CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione; tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone addebitarsi la tassa non versata

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Publicato in Roma il 3 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete